

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1784 del 05/04/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA ECO SELF CAR MONTALE DI LOSI GIANLUCA E C. S.A.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITA' MONTALE, VIA GIANDEMARIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1842 del 05/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **ECO SELF CAR MONTALE DI LOSI GIANLUCA E C. S.A.S.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "autolavaggio self service" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Montale, Via Giandemaria.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **ECO SELF CAR MONTALE DI LOSI GIANLUCA E C. S.A.S.** - avente sede legale in Comune di Piacenza, Località Montale, Via Giandemaria - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 27/12/2016, prot. n° 115031 (acquisita agli atti il 29/12/2016 con prot. n° PGPC/2016/14544), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "autolavaggio self service" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Montale, Via Giandemaria;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata:

- per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura precedentemente autorizzato dal Comune di Piacenza con atto dell'11/03/2016, P.G. n° 21706;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 03/02/2017, prot. n° 14727 (acquisita agli atti il 06/02/2017 con prot. n° PGPC/2017/1350);

Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio vengono trattate con un sistema costituito da dissabbiatore gravimetrico, disoleatore gravimetrico, pozzetto con filtro oleoassorbente e n° 2 vasche di accumulo;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento fiscale è individuato in quello posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura così come indicato nella tavola Unica allegata all'istanza di AUA;

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale n° 398 del 23/03/2017 - relativa allo scarico in pubblica fognatura trasmessa dal Comune di Piacenza con nota del 30/03/2017, prot. n° 35981 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/3699);

Preso atto che il Comune di Piacenza, all'uopo interpellato, con nota del 30 marzo 2017 con prot. n. 35981, ha comunicato di *"Acquisire la " Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" presentata dalla Ditta, relativamente al rispetto della normativa in materia di impatto acustico e della zonizzazione acustica*

comunale.....”;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2018;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ECO SELF CAR MONTALE DI LOSI GIANLUCA E C. S.A.S.** per l’attività di “autolavaggio self service” svolta nell’impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Montale, Via Giandemaria;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/07/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ECO SELF CAR MONTALE DI LOSI GIANLUCA E C. S.A.S.** (C. FISC. 01300200332) per l’attività di “autolavaggio self service” svolta nell’impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Montale, Via Giandemaria (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna “Scarico in rete fognaria” della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:
- α) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - β) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
 - χ) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - δ) il sistema di trattamento dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - ε) dovrà essere effettuato solo il lavaggio degli automezzi con esclusione dei pezzi meccanici degli stessi;
 - φ) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice dello stesso; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - γ) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - η) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo che:**
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
5. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Piacenza con atto dell'11/03/2016, P.G. n° 21706;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente

dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.